

**CONVENZIONE
PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO E DELL'INTEGRAZIONE LAVORATIVA
DELLE PERSONE CON DISABILITA' DA LAVORO**

TRA

- la **Regione Umbria**, con sede in Perugia, Corso Vannucci, 96 06121, CF 80000130544, rappresentata dall' Ing. Stefania Proietti, in qualità di Presidente della Regione Umbria;
-
- l'**Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria)**, con sede in Perugia, Via Palermo, 86/A - 06124 - CF 03630270548, rappresentata dal Dott. Luigi Rossetti, in qualità di Commissario Straordinario di ARPAL Umbria;
- l'**INAIL** – Direzione Regionale dell'Umbria con sede in Perugia Via G.B. Pontani n. 12 – C.F. 01165400589 rappresentata dal Dott. Alessandro Pastorelli in qualità di Direttore Regionale INAIL;

PREMESSO CHE

- il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 reca disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- la legge 12 marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili" persegue la finalità di promuovere l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, attraverso servizi territoriali di sostegno e di collocamento mirato;
- il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, introducendo il danno biologico nell'oggetto della tutela garantita dall'Inail, ha esteso il diritto dei lavoratori infortunati e tecnopatici a tutte le prestazioni necessarie per il recupero dell'integrità psicofisica, comprensive di quelle funzionali al reinserimento socio-lavorativo;
- in attuazione dell'Accordo quadro approvato il 2 febbraio 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che prevede all'articolo 2 comma 2 che l'Inail e la Regione stipulano una o più convenzioni attuative per erogare ai sensi dell'art. 11 comma 5 bis del D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81, le prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati e tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo, la Regione Umbria e l'Inail Umbria hanno stipulato il protocollo d'intesa in data 21 maggio 2013, rinnovato il 25 maggio 2016, il 3 luglio 2019 e recentemente prorogato con delibera della Regione Umbria del 30 giugno 2025 (DGR n. 657 del 30/06/2025);
- le convenzioni sopra indicate hanno nel tempo consolidato stabili forme di collaborazione interistituzionale tra Regione Umbria e l'Inail Umbria al fine di assicurare l'erogazione delle cure sanitarie necessarie ed utili per il compiuto recupero dell'integrità psico-fisica degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, garantendo la piena integrazione tra i livelli di tutela a carico del Servizio sanitario nazionale e quelli a carico Inail e hanno altresì favorito percorsi di reinserimento sociale e

lavorativo degli assistiti Inail;

- l'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni ha attribuito all'Inail competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro;
- la determina del Presidente dell'Inail 11 luglio 2016, n. 258, come modificata dalla determina 19 dicembre 2018, n.527, ha approvato il Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro;
- le circolari Inail 30 dicembre 2016, n. 51 e 25 luglio 2017, n. 30, come modificate dalla circolare 26 febbraio 2019, n. 6, hanno disciplinato, rispettivamente, gli interventi in materia di reinserimento e integrazione lavorativa per la conservazione del posto di lavoro e per l'inserimento in nuova occupazione delle persone con disabilità da lavoro;
- l'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 ha individuato l'Inail tra i soggetti costitutivi della Rete dei servizi per le politiche del lavoro in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro;
- la determina del Presidente dell'Inail 29 settembre 2011, n. 261 reca il "Regolamento per l'erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione", nell'ambito dei quali sono ricompresi specifici interventi per sostenere e facilitare il reinserimento lavorativo;
- Con l'art. 352 del Testo Unico, Legge regionale n. 11 del 9 aprile 2015, già art. 41 bis della Legge regionale n. 26/09, è stato istituito l'Osservatorio Regionale Umbro sulla condizione delle Persone con disabilità, nella logica della piena applicazione dei principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e al fine di monitorare e promuovere i diritti delle persone con disabilità;
- La legge regionale n. 1 del 4 febbraio 2022, ha come obiettivo principale la tutela dei diritti delle persone con disabilità, promuove un sistema integrato di servizi e interventi, in linea con i principi della Convenzione ONU, volto alla presa in carico della persona con disabilità in un'ottica di globalità e di inclusione e istituisce il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità;
- la legge regionale n. 16 del 25 settembre 2024, un Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali che tocca anche temi legati alla disabilità;

CONSIDERATO CHE

- La Regione Umbria nell'ambito delle proprie competenze in materia di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali e definizione di politiche integrate in tema di ambiente, sanità, istituzioni scolastiche, svolge, in particolare, anche la funzione di avviamento al lavoro e di reinserimento nelle attività lavorative;
- la Regione Umbria, ai sensi della legge regionale n. 1/2018, nell'ambito delle proprie competenze concernenti politiche attive del lavoro esercita, anche attraverso gli uffici territoriali di ARPAL-Umbria (Centri per l'impiego e Uffici per il Collocamento mirato), le funzioni e i compiti di promozione e tutela del lavoro e della formazione professionale, nonché lo svolgimento dei servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge n. 68/1999;
- è attribuita agli uffici territoriali di Arpal Umbria la gestione dei servizi relativi al collocamento mirato e all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, nonché l'attuazione dei progetti

- attribuiti dalla Regione in materia di politiche attive del lavoro e di interventi integrati rivolti a persone con disabilità;
- l'Inail, nell'ambito del "Regolamento per l'erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione", svolge un ruolo di supporto e di accompagnamento finalizzato a favorire opportunità di occupazione dei lavoratori con disabilità attraverso interventi mirati all'assunzione del proprio ruolo lavorativo, nonché all'acquisizione di livelli di consapevolezza e di competenze spendibili nel mondo del lavoro;
 - l'Inail e la Regione Umbria riconoscono che, in attesa della definizione dei necessari raccordi a livello nazionale e dell'attivazione della sezione "Banca dati del collocamento mirato" nell'ambito della Banca dati politiche attive e passive, è comunque utile che l'Inail possa condividere con la Regione il patrimonio informativo di cui dispone e che, a sua volta, metta a disposizione la propria esperienza e la propria competenza in merito all'erogazione delle prestazioni di sostegno ai lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale che vivono situazioni di difficoltà di reinserimento nel proprio ambiente di vita, sociale e lavorativo al fine di collaborare fattivamente alla rete integrata con i servizi del territorio.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE**

**Articolo 1
Obiettivi**

La Regione Umbria e l'Inail – Direzione regionale Umbria, nell'intento condiviso di promuovere il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità e di assicurare alle stesse persone il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, perseguono congiuntamente e in maniera integrata, nel rispetto delle specifiche competenze, i seguenti obiettivi:

- facilitare la conservazione del posto di lavoro e il reinserimento lavorativo delle persone divenute disabili a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, anche se non iscritte negli elenchi di cui all'articolo 8 della legge 68/1999;
- realizzare azioni di supporto concordate con i servizi del collocamento mirato e con i servizi del territorio, ai fini della conservazione del posto di lavoro o dell'inserimento in nuova occupazione;
- collaborare nella predisposizione di progetti personalizzati mirati a consentire il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro attraverso l'uso di metodologie e strumenti condivisi tra gli Enti;
- collaborare nella diffusione della cultura del diritto al lavoro e all'integrazione lavorativa delle persone con disabilità, attraverso la predisposizione e la distribuzione di materiale informativo relativo alle competenze e funzioni dell'Inail nell'ambito del reinserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, nonché la partecipazione a eventi e manifestazioni culturali organizzate dal territorio;

Articolo 2

Attività finalizzata all'elaborazione dei progetti di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro

La Regione, per il tramite degli uffici territoriali di ARPAL Umbria, mette a disposizione dell'Inail i dati delle persone con disabilità da lavoro iscritte negli elenchi istituiti presso gli uffici competenti o delle quali, indipendentemente dall'iscrizione in elenchi, abbia comunque acquisito conoscenza, quali potenziali destinatarie di interventi per il reinserimento lavorativo, nell'esercizio delle proprie competenze in materia sociale.

L'Inail provvede per quanto di competenza:

- alla partecipazione alle attività che a livello territoriale si rendano utili ai fini dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro;
- alla progettazione degli interventi di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro in collaborazione e integrazione con gli operatori dell'Ufficio competente di Arpal Umbria

La Regione Umbria e ARPAL Umbria congiuntamente con l'Inail promuovono la cultura dell'integrazione lavorativa delle persone con disabilità partecipando all'elaborazione di specifico materiale informativo sull'accessibilità e fruibilità degli ambienti di lavoro nonché a eventi formativi/informativi organizzati nel territorio.

Articolo 3 **Istituzione del tavolo tecnico**

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente convenzione, le parti istituiscono un "Tavolo tecnico", al quale partecipano rappresentanti dell'Inail, della Regione Umbria e di ARPAL Umbria con le funzioni di:

- facilitare le relazioni e la collaborazione tra le parti in un'ottica di rete;
- valutare lo stato di attuazione della presente convenzione;
- individuare eventuali criticità su tematiche non direttamente affrontate dalla convenzione e proporre possibili azioni migliorative di quanto in esso stabilito;
- effettuare lo scambio di informazioni relative alle attività svolte dai rispettivi Enti in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa.

Il tavolo tecnico si riunisce a richiesta di una delle parti.

Articolo 4 **Trattamento dati personali**

I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto vengono trattati e custoditi dalle Parti in conformità alle misure e agli obblighi imposte dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal Regolamento Europeo 679/2016 in vigore dal 25 maggio 2018, esclusivamente per le attività realizzate in attuazione della presente convenzione.

Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell'attuazione dei progetti di collaborazione.

Le parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, assicurano che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione.

Le parti assicurano che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge.

Articolo 5 **Validità e durata della convenzione**

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e ha durata triennale. La convenzione può essere rinnovata per un uguale periodo a seguito di esplicita manifestazione di volontà delle parti a mezzo PEC. Lo stesso mezzo dovrà essere utilizzato anche in caso di eventuale disdetta o sospensione per sopraggiunte innovazioni legislative e regolamentari.

Art. 6 **Oneri finanziari**

I firmatari della presente convenzione si danno reciprocamente atto che la presente convenzione non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.

Art. 7 **Foro competente**

Ogni e qualsiasi questione che dovesse sorgere in relazione al contenuto della presente convenzione e che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta alla competente Autorità Giudiziaria.

Il Foro competente è in via esclusiva quello di Perugia.

Resta escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 8 **Disposizioni finali**

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 tabella Allegato B al D.P.R. 642 del 26/10/1972 e s.m.i. e verrà registrato solo in caso d'uso a tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. 131/86.

Tutte le spese relative all'eventuale registrazione rimarranno a esclusivo onere e carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Regione Umbria

Per l'INAIL – Direzione Regionale

Per ARPAL Umbria